

# *I n d i c e*

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari
- Art. 3 - Funzioni rappresentative
- Art. 4 - Presidenza
- Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente
- Art. 6 - Cessazione dalla carica - Revoca del Presidente e del Vice Presidente

## **CAPO II - GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

- Art. 7 - Costituzione dei Gruppi consiliari - Maggioranza e minoranza
- Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 9 - Commissioni consiliari
- Art.10 - Costituzione di Commissioni speciali
- Art. 11 - Insediamento
- Art. 12 - Segretario delle Commissioni.
- Art. 13 - Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

## **CAPO III - DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

- Art. 14 - Diritti dei Consiglieri
- Art. 15 - Mozioni
- Art. 16 - Emendamenti alle mozioni
- Art. 17 - votazione delle mozioni
- Art. 18 - Ordini del giorno su argomenti generali, specifici e su mozioni
- Art. 19 - Interpellanze
- Art. 20 - Interrogazioni
- Art. 21 - Mozioni – Interpellanze e Interrogazioni -Discussione congiunta

## **CAPO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO**

- Ari. 22 -- Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 23 - Distinzione delle sedute – Definizioni
- Art. 24 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
- Art. 25 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini
- Art. 26 - Ordine del giorno
- Art. 27 - Deposito degli atti per la consultazione
- Art. 28 - RegISTRAZIONI audiovisive

## **CAPO V - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

- Art. 29 - Disciplina delle adunanze
- Art. 30 - Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico.
- Art. 31 - Segreteria dell'adunanza
- Art. 32 - Scrutatori – Nomina – Funzioni

## **CAPO VI - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- Art. 33 - Dei posti e degli interventi
- Art. 34 - Ordine dei lavori – Sedute deserte
- Art. 35 - Inizio dei lavori
- Art. 36 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 37 - Esercizio del mandato elettivo – Decadenza
- Art. 38 - Fatto personale
- Art. 39 - Pregiudiziali e sospensive
- Art. 40 - Partecipazione degli Assessori al Consiglio Comunale
- Art. 41 - Adunanze aperte
- Art. 42 - Chiusura della discussione
- Art. 43 - Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

## **CAPO VII - DELLE VOTAZIONI**

- Art. 44 - Sistemi di votazione
- Art. 45 - Ordine della discussione e della votazione
- Art. 46 - Annullamento e rinnovazione della votazione
- Art. 47 - Interventi nel corso della votazione
- Art. 48 - Mozioni d'ordine
- Art. 49 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
- Art. 50 - Dichiarazioni di voto
- Art. 51 - Computo della maggioranza

## **CAPO VIII - DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

- Art. 52 - Verbale delle sedute – Contenuto e firma
- Art. 53 - Approvazione del verbale della precedente seduta
- Art. 54 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 55 - Interpretazione del regolamento
- Art. 56 - Pubblicità del regolamento
- Art. 57 - Diffusione del presente regolamento
- Art. 58 - Entrata in vigore

## CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 2**

#### **Luogo delle adunanze consiliari**

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita Aula consiliare.

2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.

4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22., nonché quella del Comune, dal mattino fino al termine della seduta.

### **Art. 3**

#### **Funzioni rappresentative**

1. I Consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

### **Art. 4**

#### **Presidenza**

1. La presidenza delle sedute del Consiglio Comunale è assunta dal Consigliere eletto Presidente in seno all'organo nella prima seduta.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente la presidenza è assunta dal Consigliere anziano, così come individuato dall'art. 40, 2° comma, del D.Lgs

267/2000.

4. Il Consigliere anziano presiede, altresì, le riunioni del Consiglio fino all'elezione del Presidente.

### **Art. 5**

#### **Compiti e poteri del Presidente**

1. Il Presidente provvede a convocare il C.C. e ne tutela la dignità, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto; assicura, altresì, il rispetto dei diritti dei consiglieri, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari, esamina preliminarmente le questioni sottoposte dai consiglieri.

2. Il Presidente, inoltre, in particolare, assicura adeguate e preventive informazioni ai gruppi consiliari ed ai consiglieri nelle questioni sottoposte al Consiglio, anche mediante la convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Presidente provvede a tutto quanto necessario per il miglior funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, assistito da due scrutatori dal medesimo designati in avvio di seduta.

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari promuovendo la Conferenza dei Capi gruppo prima di ogni convocazione del Consiglio Comunale e ogni qualvolta ricorrano argomenti di interesse generale.

### **Art. 6**

#### **Cessazione dalla carica**

#### **Revoca del Presidente e del Vice Presidente**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio cessano dalla carica, oltre che per scioglimento del C.C., per decesso, dimissioni, decadenza dalla carica di consigliere.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente, inoltre, cessano dalla carica a seguito dell'approvazione da parte del C.C. di apposita proposta, presentata in tal senso per gravi e comprovati motivi.

1.

3. La proposta di cessazione deve essere motivata e sottoscritta da metà dei componenti assegnati al Consiglio, senza computare il Sindaco.

4. Essa deve essere messa in discussione, dal Vice Presidente se relativa al solo Presidente, dal Consigliere Anziano se relativa a Presidente e Vice Presidente, non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. La seduta per la discussione è presieduta dal Vice Presidente se relativa al solo Presidente., dal consigliere anziano se riguarda entrambi. Essi, comunque, possono prendere parte alla discussione ed alla votazione.

6. La proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto e per chiamata, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per il Presidente, la maggioranza dei presenti per il Vice Presidente.

7. In caso di approvazione della proposta, il Consiglio deve procedere all'elezione del Presidente e/o del Vice Presidente.

## CAPO II - GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

### Art. 7

#### **Costituzione dei Gruppi consiliari Maggioranza e minoranza**

1. Nell'ambito del C.C., la maggioranza consiliare è costituita dal gruppo o dai gruppi consiliari, espressione di quello/i che, al momento dell'elezione, erano collegati al candidato eletto Sindaco. La/e minoranza/e consiliare/i è/sono costituita/e dagli altri gruppi

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un Gruppo consiliare. Il Consigliere di maggioranza o di minoranza che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo Gruppo.

3. Ciascun Gruppo è costituito da un Consigliere.

4. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

5. I singoli Gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.

6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.

7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per la minoranza/e il/i candidato/i sindaco/i non eletto/i.

8. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

9. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative di cui al precedente comma tre.

10. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capigruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.

### **Art. 8**

#### **Conferenza dei Capigruppo**

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, con il quale concorre a definire l'O.d.G. delle sedute, la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utili per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con apposite deliberazioni.

3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci e viene convocata almeno ogni tre mesi. Alla riunione possono partecipare su invito del Presidente del Consiglio: il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove nominato, i Dirigenti ed i responsabili degli Uffici e dei Servizi.

4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

5. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che ne fanno parte.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, a cura del segretario comunale o di un dipendente dallo stesso designato con proprio atto, viene redatto verbale.

7. I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

8. La conferenza dei capigruppo è equiparata a tutti gli effetti, anche economici, ad una Commissione consiliare formalmente costituita.

### **Art. 9**

#### **Commissioni consiliari**

1. Sono formalmente costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- 1^: Assetto e utilizzo del territorio – Tutela dell'ambiente;
- 2^: Programmazione – Sviluppo – Bilancio e Finanze;
- 3^: Politiche Sociali;
- 4^: Affari Istituzionali.

2. Ad esse competono funzioni di proposta, funzioni istruttorie e pareri, nonché funzioni di verifica e consultive.

3. Fatta salva la presenza del singolo Consigliere Comunale in almeno una di esse, le Commissioni Consiliari sono composte da Consiglieri Comunali, nominati tenendo conto della consistenza e delle indicazioni dei gruppi consiliari stessi, in ragione di un consigliere ogni tre o porzione di tre.

4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo due.

7. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

8. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

10. Un apposito regolamento disciplina i compiti e il funzionamento di ciascuna Commissione.

11. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché del Segretario Generale, del Direttore Generale, ove nominato, dei Dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti nominati o designati in rappresentanza del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni e dei presidenti delle Consulte di settore.

12. Le Commissioni hanno, inoltre, facoltà di effettuare le audizioni delle rappresentanze politiche, professionali e sociali, presenti nella città, su argomenti specifici che investono la sfera degli interessi più generali della cittadinanza.

13. Il Consiglio Comunale può istituire ulteriori Commissioni Consiliari Permanenti.

14. Le sedute di ciascuna delle Commissioni Consiliari saranno valide se saranno presenti la metà più uno dei componenti in prima convocazione. La seconda potrà avvenire anche un'ora dopo la prima, e in tal caso, dovrà essere presente almeno un terzo dei componenti della Commissione.

15. L'ora e il giorno di ciascuna convocazione, nonché la sede della riunione di ciascuna delle Commissioni Consiliari dovrà essere riportata sull'avviso di convocazione. Nei casi urgenti l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno ventiquattrore prima. Gli argomenti posti all'ordine del giorno, in ogni caso, dovranno pervenire prima della discussione in assemblea.

### **Art.10** **Costituzione di Commissioni speciali**

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste, di controllo e di garanzia, nell'attività dell'Amministrazione.

2. Le Commissioni speciali sono composte da un componente per ogni Gruppo consiliare costituito.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti comunali nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

7. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alla/e minoranza/e.

8 A tal fine la Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti della/e minoranza/e Consiliare.

### **Art. 11** **Insedimento**

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. La Commissione nella prima adunanza procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

### **Art. 12** **Segretario delle Commissioni.**

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni Consiliari permanenti e delle altre Commissioni costituite sono svolte dal dipendente comunale a ciò designato, con proprio atto, dal segretario comunale.

2. Il Segretario non è computato ai fini delle validità delle adunanze e non ha alcun diritto di voto.

### **Art. 13**

#### **Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 36, commi 8 e 9, del T.U.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

## **CAPO III - DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

### **Art. 14**

#### **Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'art. 43 del T.U., ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.
5. I Consiglieri comunali possono prendere visione delle deliberazioni della Giunta e di ogni altro atto, anche in fase di istruttoria, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 36, della legge 15 maggio 1997; n. 127.

### **Art. 15**

#### **Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di dieci minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo massimo di cinque minuti.

5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

### **Art. 16** **Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

### **Art. 17** **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

### **Art. 18** **Ordini del giorno su argomenti generali, specifici e su mozioni**

1. E' possibile presentare Ordini del Giorno, anche da parte del singolo Consigliere, riguardanti argomenti di carattere generale, specifici o attinenti ad argomenti relativi alle mozioni poste alla discussione del Consiglio.

2. Gli Ordini del Giorno vengono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione di tutti i punti posti in discussione nell'adunanza del Consiglio.

3. Qualora gli Ordini del Giorno riguardano le mozioni poste in discussione, questi vengono votati subito dopo la conclusione delle votazioni delle mozioni.

### **Art. 19** **Interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

### **Art. 20** **Interrogazioni**

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, qualora in tale seduta l'interrogante sia assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione;

b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

7. Delle mozioni, dell'interpellanze e dell'interrogazione orale deve essere inviata copia per conoscenza al Presidente del Consiglio.

### **Art. 21**

#### **Mozioni – Interpellanze e Interrogazioni Discussione congiunta**

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente sentiti i Capigruppo consiliari.

## **CAPO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 22**

#### **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.

- L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;

- il giorno e l'ora dell'adunanza;

- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;

- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;

- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

### **Art. 23**

#### **Distinzione delle sedute – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in:

- ordinarie – straordinarie – urgenti

- di prima convocazione – di seconda convocazione

- pubbliche e segrete.

2. Sedute ordinarie – sedute straordinarie: Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. Sedute urgenti: Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. Sedute di prima e di seconda convocazione: Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno numero dieci Consiglieri escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno numero sette Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge chiede particolari quorum di presenti o di votanti e a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

#### **Art. 24**

##### **Proposte di iscrizione all'ordine del giorno**

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

#### **Art. 25**

##### **Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini**

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:

- a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
- b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;

interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. Il giorno di consegna non viene computato.

2. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'Albo pretorio e negli altri luoghi consueti.

6. Il Presidente del Consiglio disporrà l'affissione di appositi manifesti, riproducenti l'avviso di convocazione contenente quanto indicato all'Art. 21, comma 2 del presente regolamento, per pubblicizzare la seduta del Consiglio Comunale.

### **Art. 26** **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente, di concerto con il Sindaco, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza, nella compilazione dei punti iscritti nell'ordine del giorno:

- 1° - l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2° - le comunicazioni del Sindaco;
- 3° - le proposte delle autorità governative;
- 4° - le proposte dell'autorità regionale;
- 5° - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- 6° - le proposte del Sindaco, della Giunta, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
- 7° - le interrogazioni;
- 8° - le mozioni;
- 9° - le interpellanze;
- 10° - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 24.

#### **Art. 27**

#### **Deposito degli atti per la consultazione**

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U., ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria del Consiglio, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e dei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

#### **Art. 28**

#### **Registrazioni audiovisive**

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

### **CAPO V - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

#### **Art. 29**

#### **Disciplina delle adunanze**

1. Spetta al Presidente del Consiglio, o a chi legalmente lo sostituisce, il potere di polizia delle adunanze.

2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale, esclusivamente per gravi motivi di ordine pubblico.

3. Tale facoltà non può essere esercitata allo scopo di impedire a ciascun consigliere o a ciascun gruppo consiliare l'esercizio dei propri diritti.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando, per qualsiasi motivo, la Presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Vice Presidente.

7. Il Presidente non può disporre l'allontanamento della minoranza, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale.

### **Art. 30**

#### **Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico.**

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

6. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

7. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

### **Art. 31**

#### **Segreteria dell'adunanza**

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il segretario Sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente.

### **Art. 32**

#### **Scrutatori – Nomina – Funzioni**

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, designa due Consiglieri alle funzioni di scrutatori – ricognitori di voti – con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

## **CAPO VI - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### **Art. 33**

#### **Dei posti e degli interventi**

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi e prendono la parola solo dopo che il Presidente lo consente.

3. E' fatto assoluto divieto di interrompere l'intervento di ciascun consigliere.

4. E', altresì, fatto divieto ai consiglieri di colloquiare direttamente tra di loro e/o di interloquire nel corso dell'intervento di altri consiglieri.

5. Il Presidente può togliere la parola ai consiglieri qualora violino uno dei precetti di cui sopra, prolunghino l'intervento oltre il tempo assegnato o, comunque, assumano comportamenti non rispettosi del loro ruolo e/o non corretti.

### **Art. 34**

#### **Ordine dei lavori – Sedute deserte**

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.

3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula, qualora non più intenzionati a rientrarvi, e hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta d'ufficio o a richiesta anche di un solo consigliere, il Presidente procede a verificare la sussistenza del numero legale e, nel caso se ne verificasse l'insussistenza, può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Trascorsi i 30 minuti e procedutosi a nuova verifica, la mancanza del numero legale comporterà l'aggiornamento della seduta a quella di seconda convocazione.

### **Art. 35**

#### **Inizio dei lavori**

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

### **Art. 36**

#### **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche e rilievi riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

### **Art. 37**

#### **Esercizio del mandato elettivo – Decadenza**

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta resa al Presidente del Consiglio e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla seduta.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
5. Si ha la decadenza dei Consiglieri negli altri casi previsti dalla legge.

### **Art. 38**

#### **Fatto personale**

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

### **Art. 39**

#### **Pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

#### **Art. 40**

##### **Partecipazione degli Assessori al Consiglio Comunale**

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. Ogni Assessore ha funzioni di relatore con diritto d'intervento sugli argomenti, attinenti alla propria delega, posti in trattazione.

3. La partecipazione degli Assessori alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la validità della seduta.

#### **Art. 41**

##### **Adunanze aperte**

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare, dei cittadini che ne facciano richiesta. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

#### **Art. 42**

##### **Chiusura della discussione**

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi, Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 Consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

#### **Art. 43**

##### **Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

## **CAPO VII - DELLE VOTAZIONI**

#### **Art. 44**

##### **Sistemi di votazione**

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa

l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

7. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio si applica il precedente articolo 12.

#### **Art. 45**

#### **Ordine della discussione e della votazione**

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. l'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;

g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

#### **Art. 46**

##### **Annullamento e rinnovazione della votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

#### **Art. 47**

##### **Interventi nel corso della votazione**

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

#### **Art. 48**

##### **Mozioni d'ordine**

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo consiliare.

#### **Art. 49**

##### **Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 170 del T.U.O.E.L.

### **Art. 50** **Dichiarazioni di voto**

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni e proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i cinque minuti.

### **Art. 51** **Computo della maggioranza**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. La votazione risulta infruttuosa se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari; esso non può dirsi né adottato né respinto, è solo efficace. La votazione può essere, su decisione del Presidente, ripetuta oppure l'argomento può essere iscritto all'ordine

del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

## CAPO VIII - DEI VERBALI DELLE SEDUTE

### **Art. 52**

#### **Verbale delle sedute – Contenuto e firma**

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che hanno presentato voti contrari e di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constatare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume, di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario.

### **Art. 53**

#### **Approvazione del verbale della precedente seduta**

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza

votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

#### **Art. 54**

#### **Comunicazione delle decisioni del Consiglio**

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

### **CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 55**

#### **Interpretazione del regolamento**

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

2. Il Presidente incarica immediatamente la Commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali" di istruire la pratica indicandone le eccezioni sollevate e il tempo necessario per ottenere il parere da sottoporre alla conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

**Art. 56**  
**Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

**Art. 57**  
**Diffusione del presente regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

**Art. 58**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore così come stabilito dall'art. 16 del vigente Statuto Comunale.

.....